



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**Terza Sezione Civile**  
*Ufficio delle Procedure Concorsuali*

Il Giudice Delegato,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.20;

richiamato il decreto del 4.5.20 con cui, ritenuta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. n. 3/12 sulla scorta delle ragioni da intendersi qui integralmente richiamate, ha fissato innanzi a sé l'udienza del 12.10.2020, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge, per l'esame della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da [REDACTED] e la verifica delle manifestazioni di consenso dei relativi creditori;

richiamato altresì il decreto emesso in data 16.10.2020 all'esito della detta udienza;

**premesse**

che la proposta, in sintesi, intende ristrutturare l'intera esposizione debitoria, integralmente chirografaria e pari (come da relazione aggiornata depositata dal Gestore della Crisi in occasione della udienza) ad euro 77.476,21, assicurando il pagamento dei crediti, ivi compresi i debiti derivanti da contratto di finanziamento con cessione del quinto, nella falcidiata misura del 45,7% mediante l'impiego di una quota parte dei flussi reddituali (pari ad euro 600 salvo l'ultima rata di importo pari ad euro 579,49) derivanti dal rapporto di impiego da lavoro dipendente intrattenuto dal ricorrente con la [REDACTED] (mensilmente pari a circa euro 1.750 ed al netto delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare - cui partecipano la consorte [REDACTED] che vi concorre con i propri redditi, ed un figlio - quantificate in circa 1.750 euro giacché comprensive del canone di locazione mensile pari ad euro 400), da corrispondere ai creditori entro 6 anni dalla data della omologa, previo pagamento integrale delle spese prededucibili in favore del difensore e dell'Occ per un ammontare complessivo quantificato, al lordo degli accessori di legge, in euro 7.791;

che il debitore, con il ricorso, ha provveduto ad indicare la tempistica dei pagamenti ai creditori nel rispetto dell'ordine di graduazione;

che la fattibilità del piano è stata attestata dal professionista incaricato quale Gestore della Crisi, dott. Lorenzo Scialpi;

**rilevato**

che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori i quali non hanno espresso alcuna manifestazione di voto entro il prescritto termine, sicché in

manca deve ritenersi che costoro vi abbiano prestato consenso così come prevede il primo capoverso dell'art. 11, co. 1, l. n. 3/12;

che pertanto dal computo delle manifestazioni di voto, così come si evince dalla relazione sui consensi comunicata ai creditori e depositata in udienza dall'O.c.c., la percentuale dei crediti utile ai fini dell'omologazione dell'accordo risulta raggiunta e superata, giacché di fatto unanime;

che ai sensi dell'art. 12 co. 1 l. n. 3/12 l'O.c.c. ha provveduto a trasmettere la relazione sui consensi a tutti i creditori, i quali né entro i dieci giorni successivi né oltre hanno sollevato alcuna contestazione o fatto pervenire osservazioni, come risulta dalla relazione ed attestazione definitiva depositata dal professionista all'udienza del 14.12.20;

#### **considerato**

che non consta la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 10 co. 3, l. n. 3/12;

che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili;

che la fattibilità del piano è stata attestata da un professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f. e che nella relazione l'OCC ha dato conto, sulla scorta di considerazioni del tutto esaustive ed immuni da vizi logici giacché coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali, oltre che dell'assenza di atti in frode ai creditori, della plausibile convenienza della proposta di accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

che la proposta in definitiva soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12, l. n. 3/12;

che

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 12, l. n. 3/12,

#### **OMOLOGA**

l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal signor [REDACTED] disponendo che il debitore adempia nei tempi e nei modi ivi indicati e precisati a verbale all'udienza del 14.12.2020;

#### **DISPONE**

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito

ufficiale del Tribunale di Taranto [www.tribunale.taranto.it](http://www.tribunale.taranto.it) per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;

- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta.

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 10 gennaio 2021.

Il Giudice delegato  
Giuseppe De Francesca

